

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Ulteriore impegno di spesa a seguito della dichiarazione dello stato di preallarme sul territorio regionale, in conseguenza degli eventi meteorologici avversi occorsi a decorrere dal 29 agosto 2020.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE,
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE**

Decisione

1. Ad integrazione di quanto autorizzato con il decreto 29 agosto 2020, n. 1171/PC/2020, per la copertura delle spese derivanti dalle iniziative di cui al punto 1, dalla lettera a) alla lettera d), è impegnata l'ulteriore spesa di Euro 1.200.000,00.- a valere sul capitolo 281000 delle uscite del Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64 (PdC 2.02.01.09.14 - opere per la sistemazione del suolo).
2. E' demandato al Direttore centrale l'eventuale rimodulazione dell'autorizzazione di spesa disposta con il decreto 29 agosto 2020, n. 1171/PC/2020 e con il presente provvedimento, nonchè l'eventuale ridenominazione dei capitoli di spesa in base alle effettive esigenze derivanti dall'emergenza in atto.
3. Il presente decreto è sottoposto alla ratifica della Giunta regionale.

Atti presupposti

Decreto 29 agosto 2020, n. 1170/PC/2020 con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dal 29 agosto 2020 e per la durata di mesi 6 dalla data dello stesso, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evoluzione negativa dello scenario di rischio descritto nell'allerta regionale n. 22/2020 del 27 agosto 2020, aggiornato con l'allerta regionale n. 23 del 29 agosto 2020 e di predisporre gli interventi di prevenzione urgenti ed indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità.

Decreto 29 agosto 2020, n. 1171/PC/2020 con il quale:

- in conseguenza dello stato di preallarme, dichiarato con decreto n. 1170/PC/2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, sono state autorizzate le seguenti iniziative urgenti di protezione civile:

a) l'effettuazione dei primi interventi indispensabili a salvaguardia della pubblica incolumità e per la messa in sicurezza del territorio regionale, al fine di affrontare e superare con tempestività la situazione di preallarme;

- b) il ricorso a procedure di somma urgenza, da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione, operanti sul territorio colpito, con affidamento diretto alle ditte immediatamente disponibili, per l'appalto di opere urgenti di protezione civile, finalizzate al ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio, per la fornitura di beni e l'acquisizione di servizi, nonché per ogni altro intervento che si renda necessario ai fini della salvaguardia dell'integrità delle persone, degli insediamenti, dei beni e dell'ambiente nelle zone colpite, autorizzando gli stessi tecnici alla stipula dei relativi contratti;
 - c) la stipula da parte dei tecnici della Protezione civile della Regione dei relativi contratti in forma cartacea, qualora la situazione e l'urgenza di provvedere non consenta l'utilizzo delle tecnologie necessarie per la stipula del contratto in forma digitale ai sensi D. Lgs. n. 50/2016;
 - d) l'applicazione dell'incentivo per funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai tecnici della Protezione civile della Regione, operanti per la realizzazione dei primi interventi urgenti;
 - e) lo svolgimento da parte del personale della Protezione civile di lavoro straordinario dal 29 agosto 2020 e per tutta la durata del preallarme, in deroga alla vigente disciplina in materia di personale e di contabilità pubblica, come previsto dal citato art. 9, c. 2, della l.r. n. 64/1986;
 - f) l'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, per il rimborso ai datori di lavoro degli emolumenti versati ai lavoratori impegnati come volontari nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera g ter) della l.r. n. 64/1986;
- è stato disposto che le spese derivanti dalle iniziative sopra descritte sono poste a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto 3 agosto 2020, n. 1041/PC/2020.

D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione.

Motivazione

A seguito della dichiarazione dello stato di preallarme di cui al decreto 29 agosto 2020, n. 1170/PC/2020, i tecnici della Protezione civile hanno avviato sul territorio nell'immediatezza degli eventi diverse opere di somma urgenza; continuano a giungere segnalazioni dai Comuni del territorio regionale e dai Consorzi di Bonifica che sono in fase di valutazione attraverso l'effettuazione di sopralluoghi tecnici.

Solo a seguito delle segnalazioni pervenute nei giorni successivi all'evento da parte di numerosi Comuni della Regione e degli Enti competenti, è emerso un più ampio coinvolgimento del territorio che rende necessario per estensione, numerosità e gravità dei fenomeni l'avvio di ulteriori somme urgenze.

Al fine di predisporre l'avvio di tutti i necessari interventi di messa in sicurezza del territorio a salvaguardia della pubblica incolumità, risulta necessario incrementare la spesa inizialmente autorizzata con decreto 3 agosto 2020, n. 1041/PC/2020 per un importo di Euro 1.200.000,00.- a valere sul capitolo 281000 delle uscite che presenta sufficiente disponibilità.

Riferimenti normativi

1. L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento agli articoli:

- 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi;
 - 10, comma 1, lettera g ter), relativo alle spese dirette per i rimborsi ai datori di lavoro degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario nell'attività di emergenza, nonché ai lavoratori autonomi, impegnati come volontari nelle medesime attività, per il mancato guadagno giornaliero;
 - 11, relativo all'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'art. 2 e all'art. 4, lettera a), della l.r. 28 agosto 1982, n. 68, da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo e terzo comma della l.r. 64/1986;
 - 33, relativo al Fondo per la protezione civile.
- 2.** L.r. 8 agosto 2007, n. 21 recante: "Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale".
- 3.** Legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.
- 4.** Art. 9 della l. 25 novembre 1971, n. 1041, relativo alle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato autorizzate da leggi speciali.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -